

69

# GAZZETTA



# UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 23 marzo 1965

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI  
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 852-361  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

### PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

#### ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Anno L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 -  
Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

#### ALLA PARTE SECONDA (Foglie delle inserzioni)

Anno L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 -  
Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo - Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno  
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 48/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 marzo 1965, n. 153.

Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, in favore dell'Istituto Salesiano della Beata Vergine di San Luca, con sede in Bologna, una porzione del compendio patrimoniale disponibile dello Stato, sito in Ferrara, corso Porta Po. Pag. 1290

LEGGE 5 marzo 1965, n. 154.

Modifiche agli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, in materia di assegni familiari . . . . . Pag. 1290

LEGGE 5 marzo 1965, n. 155.

Modifiche e integrazioni delle norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi . . . . . Pag. 1291

LEGGE 5 marzo 1965, n. 156.

Modifiche ai termini previsti dall'articolo 17 della legge 5 marzo 1963, n. 246, per le rettifiche delle dichiarazioni relative alla imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili . . . . . Pag. 1291

LEGGE 5 marzo 1965, n. 157.

Indennità « una tantum » ai titolari di pensioni di reversibilità liquidate successivamente all'entrata in vigore della legge 28 luglio 1961, n. 830 . . . . . Pag. 1292

LEGGE 11 marzo 1965, n. 158.

Riapertura dei termini indicati agli articoli 30 e 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, per l'emanazione di leggi delegate relative ad un testo unico delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e a una nuova disciplina dell'istituto dell'infortunio in itinere . . . . . Pag. 1292

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 1965, n. 159.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Istituto Salesiano Villa Sora », in Frascati (Roma) . . . . . Pag. 1292

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 1965, n. 160.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia della B.M.V. del Pianto, in contrada Chiaiamari del comune di Monte San Giovanni Campano (Frosinone). Pag. 1292

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 1965, n. 161.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia Regina Pacis, in borgo Guttadauro in contrada Disuveri del comune di Butera (Caltanissetta) . . . . . Pag. 1292

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 1965.

Nomina del presidente degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma . . . . . Pag. 1292

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1964.

Determinazione dei diritti fissi sui generi contingentati nella Zona franca di Gorizia, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 . . . . . Pag. 1293

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1964.

Autorizzazione al comune di Parma a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura . . . . . Pag. 1293

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1965.


Nomina del presidente e costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione per il cinema. Pag. 1294

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1965.

Nomina del Collegio sindacale dell'Ente autonomo di gestione per il cinema . . . . . Pag. 1294

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della via Emilia compresa fra il Piratello ed Imola (Bologna). Pag. 1295



IL SEGRETARIO  
(Domenico Auletto Barecchia)

4) Fortuna dott. Franco, iscritto all'albo nazionale dei revisori dei conti, membro supplente;

5) Gamberale dott. Carlo, iscritto all'albo nazionale dei revisori dei conti, membro supplente;

Le nomine di cui sopra hanno la durata di un triennio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 febbraio 1965

Il Ministro: Bo

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1965  
Registro n. 4 Partecipazioni statali, foglio n. 84

(1870)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della via Emilia compresa fra il Piratello ed Imola (Bologna).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, art. 1, n. 3;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 8 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Bologna per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 15 luglio 1958, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il viale dei Tigli che bordeggia a sud il tratto della via Emilia congiungente il Piratello ad Imola, nonchè la striscia di terreno profonda circa 150 m. a sud della via Emilia al di là del predetto viale nel comune di Imola;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge, all'albo del comune di Imola;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare lo aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un complesso avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Imola comprendente il viale dei Tigli che bordeggia a sud il tratto della via Emilia, congiungente il Piratello ad Imola, nonchè la striscia di terreno, profonda circa 150 metri, a sud della via Emilia, al di là del predetto viale, di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bologna.

La Soprintendenza ai monumenti di Bologna curerà che il comune di Imola provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 febbraio 1965

p. Il Ministro: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Bologna

Verbale dell'assemblea del 15 luglio 1958

Oggi 15 luglio 1958, alle ore 9.30 presso la sede della Soprintendenza ai monumenti dell'Emilia in Bologna, via Belle Arti n. 42, si è riunita la Commissione provinciale per la compilazione dell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Bologna, per deliberare in merito al seguente

Ordine del giorno:

1. Opportunità di sottoporre alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il tratto della via Emilia compreso fra il Piratello ed Imola;

2. Proposta di elencare ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il gruppo di alberi radicati sul terreno sovrastante la ghiacciaia interrata nel giardino di San Domenico in Imola.

Sono presenti i signori:

Ghigi prof. Alessandro, presidente;

Martini dott. arch. Ettore direttore di 1<sup>a</sup> classe, delegato a rappresentare il soprintendente ai monumenti dell'Emilia, vicepresidente;

Neri dott. Carlo, rappresentante degli agricoltori;

Simoncini prof. Luigi, rappresentante degli artisti e professionisti;

Vespignani Veraldo, sindaco di Imola;

Stanzani geom. Carlo, della Soprintendenza ai monumenti in funzione di segretario.

Sono assenti giustificati il dott. Gian Carlo Pascale e l'avv. Agostino Scaramelli Gentili.

Il presidente prof. Ghigi apre la seduta e dopo di aver letto gli argomenti posti all'ordine del giorno, invita il signor Vespignani sindaco di Imola, ad illustrarli.

Questi spiega che il panorama delle colline che si può vedere dalla via Emilia nel tratto fra il Piratello ed Imola, al di là del viale dei Tigli che fiancheggia a sud il tratto di strada stessa per circa due chilometri, è deturpato dalla presenza di cartelli pubblicitari collocati abusivamente dall'A.N. A.S. Inoltre, mentre il piano regolatore prevede l'insediabilità di fabbricati urbani, non può evitare il sorgere di edifici industriali; e pertanto il municipio di Imola auspica che la Commissione per la tutela delle bellezze naturali elenchi una striscia di terreno di adeguata larghezza al margine sud del predetto viale alberato per poter impedire la costruzione di tali edifici.

L'architetto Martini obietta che è opportuno essere cauti, ed eseguire un sopralluogo per accertarsi se effettivamente la zona possiede i requisiti richiesti dalla legge e non cadere in eccesso di potere.

Il dott. Neri condividendo tale parere osserva che qualora si rilevasse l'opportunità di vincolare la zona il vincolo stesso dovrebbe acconsentire la costruzione di ville e parchi i quali indubbiamente l'abbellirebbero piuttosto che danneggiarla.

Il prof. Ghigi conclude la discussione invocando una energica difesa del paesaggio e proponendo di esaminare il se-

PER COPIA CONFORME  
IL SEGRETARIO

(Domenico Azzurro Barecchia)

condo punto dell'ordine del giorno: elencazione del gruppo di alberi radicati sul terreno sovrastante la ghiacciaia interraia nel giardino di San Domenico.

Il sig. Vespignani spiega trattarsi di una piccola isola di terra di proprietà del sig. Ilo Gaddoni, circondata da un giardino pubblico di proprietà comunale, sulla quale trovansi radicate alcune anuose piante che si inseriscono nel giardino stesso, e che il proprietario ha intenzione di demolire per costruirvi uno chalet.

Prima di esprimere un parere in proposito la Commissione decide di effettuare un sopralluogo per poter decidere in merito ad entrambi gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sul posto viene esaminato il tratto della via Emilia che congiunge il Piratello a Imola; e la Commissione è concorde nel ritenere che il viale dei Tigli che lo bordeggia a sud sia meritevole di tutela ai sensi dell'art. 3 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per il suo caratteristico aspetto avente valore estetico tradizionale; e che per tanto in esso debba essere vietata la collocazione di cartelli pubblicitari. Per quanto riguarda la striscia di terreno profonda circa 150 metri a sud della via Emilia al di là del predetto viale, oltre la quale si scorge, per brevi tratti, all'orizzonte, il profilo delle colline, il dott. Neri esprime il parere che non sussistono le condizioni previste dalla legge per l'applicazione del vincolo. A maggioranza però la Commissione ritiene di comprendere nel vincolo anche la predetta striscia ai sensi dell'art. 3 della citata legge.

Passando poi ad esaminare l'argomento posto al secondo punto dell'ordine del giorno, la Commissione è unanime nel ritenere che la montagnola di terra che ricopre la ghiacciaia sotterranea, distinta nel catasto di Imola con il n. 52 del foglio n. 152 di proprietà del sig. Ilo Gaddoni, sulla quale sono radicati alcuni alberi maestosi di varie essenze il cui insieme unitamente al giardino di proprietà comunale abbia i requisiti previsti dall'art. 2 della citata legge 29 giugno 1939 e che pertanto essa debba essere compresa nell'elenco delle cose da tutelare. E' pure concorde nell'ammettere che si possa acconsentire la costruzione, sul fianco della montagnola, di un piccolo chalet anche se questa richiederà l'abbattimento di una pianta deperente esistente nella zona centrale della montagnola stessa.

Il presidente: prof. Alessandro GHIGI

Il segretario: geom. Carlo STANZANI

(1868)

#### DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1965.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società Alleanza Assicurazioni, con sede in Milano.

#### IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti del 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società Alleanza Assicurazioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore, di una opzione a scadenza nonché di tassi di premio relativi ad una tariffa attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e opzione a scadenza, nonché i tassi di premio relativi alla seguente tariffa attualmente in vigore, presentati dalla Società Alleanza Assicurazioni, con sede in Milano:

Tariffa A<sup>2t</sup>, relativa all'assicurazione a vita intera su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile al primo decesso (sostituisce il decreto ministeriale 9 ottobre 1931);

Tariffa Q<sup>2t</sup>, relativa all'assicurazione su due teste, a premio unico, di una rendita vitalizia immediata pagabile fino al primo decesso;

Tariffa Q<sup>2t</sup>, relativa all'assicurazione su due teste, a premio unico, di una rendita vitalizia immediata reversibile parzialmente o interamente sulla testa sopravvivente;

Tariffa Ha, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di annualità temporanee certe pagabili in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso;

Tariffa Hia, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di annualità temporanee certe pagabili dalla morte o dal riconoscimento dell'invalidità dell'assicurato, qualora l'una o l'altra si verificano entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso;

Tariffa Q<sup>(u)</sup>-Q<sup>(d)</sup>, relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia immediata (approvata con decreto ministeriale 31 marzo 1962).

Roma, addì 4 marzo 1965

p. Il Ministro: OLIVA

(1894)

#### DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1965.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Ergon » della ditta De Cecco Wanda, con sede in Benevento. (Decreto di revoca n. 3947/R).

#### IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 28 novembre 1947, con il quale veniva registrata al n. 1002 la specialità medicinale « Ergon » nelle seguenti preparazioni: sciroppo × 100 cc., semplice e con valeriana; gocce × 30 cc. semplice e con valeriana; fiale × 10 × 1 cc.; fiale 10 × 3 cc.; fiale 10 × 5 cc. a nome della ditta De Cecco Wanda con sede in Benevento, via Arcivescovo Feuli, 10, prodotta nell'officina della ditta stessa;

Considerato che da un accertamento è risultato che la ditta stessa non ha provveduto negli ultimi cinque anni al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Ergon » nelle seguenti preparazioni: sciroppo × 100 cc. semplice e con valeriana; gocce × 30 cc. semplice e con valeriana; fiale 10 × 1 cc.; fiale 10 × 3 cc.; fiale 10 × 5 cc., registrata al n. 1002 con decreto 28 novembre 1947, a nome della ditta De Cecco Wanda, con sede in Benevento.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi

IL SEGRETARIO

Domenico Aurelio Barecchia